

Ordinanza n. 63 del 3 luglio 2007

Oggetto: Misure finalizzate ad una maggiore sicurezza stradale.

IL SINDACO

Premesso che il territorio del Comune di Verona ha come fondamentale caratteristica di essere un importante polo culturale, economico e produttivo, con un'articolata economia terziaria, sede, tra l'altro, di Università, di ospedali, di importanti manifestazioni fieristiche e culturali, con la conseguenza che, durante tutto l'arco dell'anno e in tutte le ore del giorno e della notte, è oggetto di un costante flusso veicolare lungo le principali arterie cittadine;

Rilevato che il controllo sistematico del flusso veicolare da parte della Polizia Municipale ha evidenziato una significativa tendenza all'aumento della velocità dei veicoli, soprattutto in orario notturno e nelle direttrici stradali più importanti, con superamento dei limiti di sicurezza e messa quindi a repentaglio dell'incolumità delle persone;

Attesa, altresì, la rilevazione della frequenza, nel contempo, di comportamenti imprudenti e comunque in violazione del Codice della Strada nelle zone in cui è esercitata la prostituzione, da correlare, evidentemente, allo svolgersi di trattative per prestazioni sessuali da parte di soggetti alla guida di veicoli;

Considerato che, in effetti, la domanda di prestazioni sessuali proviene prevalentemente da soggetti alla guida di veicoli in circolazione sulla pubblica via, con comportamenti che sono causa di forte turbativa della circolazione, per il generarsi di code di traffico, di frenate improvvise e di repentini arresti dei veicoli e/o di altre manovre che costituiscono intralcio al traffico veicolare nonché grave pericolo per la pubblica incolumità;

Rilevato che il fenomeno della prostituzione sulle strade è tuttora decisamente rilevante;

Rilevato altresì che l'articolo 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 consente di adottare i provvedimenti indicati dal precedente articolo 6, comma 4, con idonea ordinanza sindacale;

Ritenuto, altresì, che l'abbigliamento indecoroso o indecente delle persone dedite alla prostituzione sollecita ed induce la domanda di prestazioni sessuali a pagamento ed è quindi concausa ed occasione dei predetti comportamenti che interferiscono con la regolare circolazione del traffico e mettono a repentaglio l'incolumità delle persone sulle pubbliche strade;

Preso atto che tra i compiti primari dell'Amministrazione vi è la tutela di tutti gli utenti della strada;

Considerato che i provvedimenti che fanno divieto di porre in essere i comportamenti sopra evidenziati vanno estesi a tutto il territorio comunale, avendo presente che, altrimenti, gli stessi comportamenti ed inconvenienti tenderebbero a trasferirsi sulle strade non considerate dai divieti;

Ritenuto, per i motivi fin qui adottati, che il divieto di cui alla presente ordinanza debba riguardare tutte le parti della contrattazione in materia di prostituzione sia femminile che maschile e tutti i soggetti che vi partecipano;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 7, in combinato disposto con l'articolo 6, 4° comma, del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni;

Vista la L. 24.11.1981 n. 689;

ORDINA

1. *In tutto il territorio del Comune di Verona è fatto divieto a chiunque di fermare il veicolo per contrattare sulla pubblica via prestazioni sessuali a pagamento. Se l'interessato è a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza nella "fermata del veicolo" per richiedere informazioni ovvero contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento ovvero per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente nella fornitura di prestazioni sessuali. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati, costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione della presente Ordinanza.*

